



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT IX – CAMPANIA

UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 2

LE AGEVOLAZIONI DOGANALI

Tiziana RONGA

Responsabile Reparto Regimi Doganali

Luogo Approvato

Fonti normative di riferimento

Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)

Reg. delegato (UE) n. 2446/2015 (RD)

Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015 (RE)

Documenti di prassi amministrativa

Circolare 8/D/2016 del 19.04.2016

Circolare 2/D/2018 del 7.02.2018

Nota prot. n. 111079 del 14.11.2016

Nota prot. n. 30170 del 22.3.2017

Nota prot. n. 31744 del 28.3.2017

Le merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'UE devono essere assoggettate alle **formalità doganali di importazione od esportazione**.

Le operazioni doganali possono essere svolte:

- in **dogana**, quindi presentando fisicamente le merci in dogana
- oppure presso un **luogo approvato**.



Il **luogo approvato** consente di effettuare le operazioni doganali “a casa propria” presso lo stabilimento di un importatore o di un esportatore, previa autorizzazione doganale.

La dogana interviene solo nell'ipotesi di selezione VM da CDC (spese a carico del beneficiario per operazione in fuori circuito).

→ **Le merci in luogo approvato all'export** verranno dichiarate per l'esportazione entro 24 H

→ **Le merci in luogo approvato all'import** verranno dichiarate per il regime di esito entro 3 gg o (nel nostro caso) entro 6 giorni (perché pervenute con destinatario di transito).

Presentazione dell'istanza:

- L'istanza va trasmessa a mezzo pec o in modalità cartacea (modello allegato alla Circolare 2/D/2018);
- Specificare se la richiesta ha per oggetto il solo luogo approvato all'import o all'export o entrambi;
- Indicare il luogo di tenuta della contabilità principale ai fini doganali;
- Indicare il volume di operazioni stimato su base mensile. **(Per utilizzo occasionale: «fuori circuito» ex art. 238 RE)**

Allegati ad istanza:

- **Titolo di disponibilità giuridica esclusiva del sito oggetto della procedura**, munito di estremi di registrazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- **Planimetria e relazione tecnica del sito**, redatte da tecnico abilitato e sottoscritte dal legale rappresentante/titolare della società istante;
- **Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF.** o almeno la SCIA antincendio munita degli estremi di ricezione;
- **Documento di valutazione dei rischi – Stralcio Ospiti (DVR)** a tutela dei funzionari verificatori.

Merci escluse dalla procedura del luogo approvato:

- ❖ **stupefacenti**, i precursori di droghe e sostanze psicotrope ex all. del TU 309/90;
- ❖ **materiale radioattivo**, così come definito dal D. Lgs. 230/95;
- ❖ **armi e materiali di armamento** ex D.M. Del 93 **fatta eccezione per i soggetti AEO che operano quasi esclusivamente nel settore dei materiali di armamento soggetti a licenza MAE – UAMA** – nota ADM Direzione Dogane prot. 267516/Ru del 27/06/2023;
- ❖ **gli esemplari (specimens) delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) -Convenzione di Washington;**
- ❖ **quadri ed oggetti di antiquariato** come definiti all. della Direttiva 93/7/CEE;
- ❖ **i prodotti soggetti ad accise** di cui al D. Lgs. 504/95 **fatta eccezione l'ipotesi in cui il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale.**



procedura normale di presentazione in dogana

Competenza territoriale:

L'istanza va presentata a **«l'autorità doganale competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della Decisione.»** ([art. 22 c. 1 del CDU](#))

Qualora non si riesca a definire l'ufficio competente, in via succedanea: *«l'Ufficio competente è quello del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale ai fini doganali).»* ([art. 12 del RD](#))

Qualora più uffici siano competenti, nel caso di società con più siti dai quali è accessibile la contabilità principale ai fini doganali, **sarà competente l'U.D. del territorio nel quale vengono effettuate più operazioni dal punto di vista quali-quantitativo.** ([Circolare 2/D/2018 ADM](#))

Iter istruttorio per il Luogo Approvato all'IMPORT:

Il competente Ufficio delle dogane, anche tramite apposito sopralluogo, deve riscontrare quanto segue:

- ✓ **la conformità dei luoghi** a quanto dichiarato e rappresentato negli atti tecnici prodotti;
- ✓ **la frequenza delle operazioni** presso luogo approvato che ne escludano l'occasionalità, tenendo conto del volume delle operazioni;
- ✓ **l'idoneità e la regolarità del titolo di disponibilità giuridica del luogo;**
- ✓ **l'uso esclusivo del luogo approvato** da parte del titolare dell'autorizzazione che può tuttavia avvalersi di un rappresentante per l'espletamento delle formalità doganali;
- ✓ **l'idoneità del luogo alla ricezione e movimentazione delle merci** sia sotto il profilo della **sicurezza dei funzionari verificatori** (presenza di un'area nel luogo da approvarsi, destinata alle verifiche doganali con relativo corridoio di accesso opportunamente delimitati e da tenersi sgombri da merce e strumentazioni), **sia sotto il profilo della tutela erariale** (presenza di guardiania, videosorveglianza, sistema di controllo degli accessi al sito etc);

Iter istruttorio per il Luogo Approvato all'IMPORT:

Il competente Ufficio delle dogane, anche tramite apposito sopralluogo, deve riscontrare quanto segue:

- ✓ la **costituzione di idonea garanzia** commisurata:
 - al valore della merce importata nei 12 mesi antecedenti o su stima del valore della merce da importarsi nei 12 mesi successivi;
 - ai diritti doganali gravanti su tale merce;
 - ad un indice di rotazione massimo (giacenza nel luogo approvato) di giorni 6 (per la presenza di autorizzazione al destinatario autorizzato di transito unionale);

- ✓ che vi sia **garanzia di ordinato svolgimento delle operazioni doganali** e che l'attività di controllo non richieda risorse amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche del richiedente. A tal fine si dovrà accertare **l'esistenza di sistemi contabili idonei** a registrare ed a monitorare la movimentazione della merce.

Iter istruttorio per il Luogo Approvato all'EXPORT:

In considerazione dei minori rischi non essendo la merce gravata di diritti doganali, si dovrà verificare, anche a mezzo di apposito sopralluogo, solo quanto di seguito elencato:

- ✓ la **conformità dei luoghi** a quanto dichiarato e rappresentato negli atti tecnici prodotti;
- ✓ la **frequenza delle operazioni** presso luogo approvato che ne escludano l'occasionalità, tenendo conto del volume delle operazioni;
- ✓ **l'idoneità e la regolarità del titolo di disponibilità giuridica del luogo;**
- ✓ **l'idoneità del luogo alla movimentazione delle merci** sotto il profilo della **sicurezza dei funzionari verificatori** (presenza di un'area nel luogo da approvarsi, destinata alle verifiche doganali con relativo corridoio di accesso opportunamente delimitati e da tenersi sgombri da merce e strumentazioni);
- ✓ che vi sia **garanzia di ordinato svolgimento delle operazioni doganali** e che l'attività di controllo non richieda risorse amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche del richiedente. A tal fine si dovrà accertare l'esistenza di sistemi contabili idonei a registrare ed a monitorare la movimentazione della merce.

Vantaggi del Luogo Approvato all'IMPORT:

- possibilità di **sdoganare la merce in import presso i propri spazi H24, 7 giorni su 7;**
- **controlli doganali** in caso di selezione VM da eseguirsi **presso il proprio magazzino;**
- **appuramento del regime di transito** (destinatario autorizzato di transito) **per via telematica** (salvo ipotesi di VM)
- **presentazione e svincolo telematico della bolletta doganale** di importazione **senza presentazione della merce** (TIR, container etc.) **in dogana** con consequenziali **riduzioni di tempi e spese;**
- **produzione e gestione diretta dell'intera documentazione necessaria.**

Vantaggi del Luogo Approvato all'EXPORT:

- possibilità di **sdoganare la merce in export presso i propri spazi H24, 7 giorni su 7;**
- **controlli doganali** in caso di selezione VM da eseguirsi **presso il proprio magazzino;**
- **presentazione e svincolo telematico della bolletta doganale** di esportazione **senza presentazione della merce** (TIR, container etc.) **in dogana** con consequenziali **riduzioni di tempi e spese;**
- **produzione e gestione diretta dell'intera documentazione necessaria;**
- **Reso Sdoganato** in luogo di Franco Fabbrica/Ex Works con facilitazioni nel monitoraggio dell'appuramento dell'MRN (per fattura esente da IVA ex art. 8 del DPR 633/72);
- **dichiarante diverso da titolare**, ossia consentire a terzi clienti di esportare dal proprio luogo approvato (nota ADM p. 27517/Ru del 06/03/2017).

Il **Transito** è un regime speciale che consente la **circolazione di merci**, sotto controllo doganale:

- ❖ tra due punti del territorio doganale dell'Unione Europea (**Transito Unionale**);
- ❖ ovvero tra la UE e i Paesi contraenti (es. Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Svizzera e Turchia etc.) nonché tra questi ultimi (**Transito Comune**).



Il vincolo al regime doganale del transito si ha con i seguenti documenti doganali:

- **T1 (transito esterno)** per movimentare merci estere in sospensione del pagamento dei dazi e/o degli altri oneri, fino al raggiungimento della destinazione finale;
- **T2 (transito interno)** si applica alle merci unionali che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale dell'UE attraversando il territorio di uno o più paesi contraenti.

Parallelamente alle procedure ordinarie precedentemente descritte, il Transito Comunitario/Comune può essere effettuato mediante l'utilizzo di **procedure semplificate** previste dall'[art. 233 par. 4 del CDU](#) quali:



Status di speditore autorizzato

dà diritto al titolare di spedire le merci dalla propria sede o da qualunque altro luogo autorizzato senza presentazione delle merci in dogana.



Status di destinatario autorizzato

dà diritto al titolare di ricevere le merci presso la propria sede o in qualunque altro luogo autorizzato senza presentazione delle merci in dogana attivando il colloquio telematico con la dogana, segnalandole l'arrivo delle merci, la presenza di eventuali discrepanze.

La dogana interverrà solo in caso di selezione VM del circuito doganale di controllo o qualora lo reputi necessario sulla base degli esiti dei controlli segnalati dal destinatario di transito).

Dopo un periodo di massimo 6 giorni il destinatario di transito che è anche il titolare del luogo approvato all'importazione dovrà emettere la dichiarazione doganale di esito della merce pervenuta, vincolandola ad un regime doganale.

Requisiti per il rilascio delle semplificazioni di transito:

- il richiedente deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- deve **utilizzare regolarmente il regime di transito unionale**;
- deve soddisfare **i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d) del CDU** (già riconosciuti ai soggetti AEO) ossia:
 - a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
 - b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 - d) il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

Requisiti per il rilascio delle semplificazioni di transito:

- **l'attività di vigilanza** e di controllo del regime doganale di transito **non deve richiedere un'attività amministrativa sproporzionata** rispetto alle esigenze economiche della parte;

→ per la sola autorizzazione al **destinatario** di transito unionale è richiesta **l'attivazione del colloquio telematico** di cui sopra;

→ per la sola autorizzazione allo **speditore** di transito unionale è richiesta la **prestazione di garanzia** (il transito è infatti garantito alla partenza) con controllo informatizzato della capienza del GRN (transito).



L'autorizzazione allo speditore autorizzato di transito è **obbligatoria** solo qualora il beneficiario del luogo approvato all'export intenda **flussare esportazioni abbinata al transito**.



L'autorizzazione al destinatario autorizzato di transito è **sempre obbligatoria** in presenza di luoghi approvati all'import interni rispetto alla frontiera.

Il magazzino per la custodia temporanea delle merci è un deposito autorizzato dal competente ufficio doganale (quando è gestito non dalla dogana ma da terzi) per lo **stoccaggio delle merci estere al momento del loro ingresso nell'UE prima che vengano dichiarate per uno dei regimi doganali riconosciuti dal CDU.**



Tali merci estere pervengono nel nostro territorio che è interno, non di frontiera né stradale né portuale né aeroportuale, nella maggior parte dei casi scortato da un documento doganale di transito esterno (T1) e possono restarci per massimo 90 gg prima di essere dichiarate per uno dei regimi doganali previsti.

Il magazzino di temporanea custodia è un luogo approvato all'import già di per sé, assolve infatti alla medesima funzione di stoccaggio di merci estere non ancora dichiarate per alcun regime doganale.

 **qualora si voglia far funzionare la temporanea custodia anche quale luogo approvato** per ricevere magari le merci con il destinatario di transito, non occorrerà effettuare alcuna istruttoria si rilascerà unicamente il codice luogo meccanografico, si presterà la necessaria garanzia (riducendo proporzionalmente quella della temporanea custodia ex nota ADM prot.111443/RU/2018 nota 26.

“La sola presentazione delle merci però non è operazione sufficiente alla creazione di una partita di A3, dunque la merce non può essere considerata giacente presso il magazzino fino a quando non è presa in carico sul registro A3. Per tale ragione, la garanzia deve coprire distintamente le obbligazioni potenziali che riguardano la sola presentazione delle merci (prima dell'eventuale ingresso nel magazzino di TC con creazione di partita di A3), e quelle che riguardano la vera e propria gestione del magazzino TC stesso.”

Si modificherà il provvedimento disciplinare di servizio specificando che presso il medesimo luogo è consentita la presentazione delle merci e quindi l'utilizzo del magazzino di temporanea custodia anche quale luogo approvato all'import ex art. 115 RD.

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione:

- **le strutture di deposito per la T.C. non devono essere utilizzate per la vendita al dettaglio;**
- **le merci immagazzinate non devono presentare un pericolo**, non devono poter alterare altre merci, non devono esigere installazioni particolari;
- Il magazzino di T.C. deve essere appositamente **attrezzato per immagazzinare le merci;**
- **le strutture di deposito devono essere utilizzate esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione** (l'intestatario della partita A3 sarà il titolare dell'autorizzazione ma l'estrazione dal magazzino con il vincolo al nuovo regime che determina la chiusura dell'A3, l'appuramento del regime di temporanea custodia, sarà effettuata dal proprietario della merce, di norma soggetto diverso dal titolare della T.C.)

Differenze tra T.C. e Luogo Approvato all'Import:

| | TEMPORANEA CUSTODIA | LUOGO APPROVATO ALL'IMPORT |
|--|---|--|
| STATUS | regime doganale speciale | procedura doganale normale di presentazione delle merci |
| TEMPI DI PERMANENZA delle merci estere in attesa di essere dichiarate per un regime doganale | 90 gg. | 6 gg. |
| DIMENSIONI | Più ampio | Meno ampio |
| ENTITÀ DELLA GARANZIA | commisurata ad un periodo di giacenza della merce estera di massimo di 90 gg. | commisurata ad un periodo di giacenza della merce estera di massimo di 6 gg. |

Differenze tra T.C. e Luogo Approvato all'Import:

| | TEMPORANEA CUSTODIA | LUOGO APPROVATO ALL'IMPORT |
|----------|--|---|
| UTILIZZO | l'introduzione sarà intestata al beneficiario del regime mentre l'estrazione può essere effettuata da un qualsivoglia proprietario della merce | procedura utilizzata solo dal titolare del beneficio sia all'introduzione che all'estrazione delle merci estere |



- **Un operatore economico nel settore della logistica avrà interesse non al luogo approvato all'import (in quanto non importerà mai merce per sé) bensì al magazzino di temporanea custodia;**
- **Se invece il medesimo operatore nel settore della logistica è già titolare di un deposito doganale potrà accedere al luogo approvato (con istruttoria semplificata rispetto alla T.C. e con garanzia inferiore) in quanto la merce estera arriverà nel suo luogo approvato, transiterà nel suo deposito doganale (quindi sarà lui l'importatore nella bolletta doganale H2 di introduzione in deposito) ma poi l'estrazione dal DDP verrà effettuata dal soggetto terzo proprietario della merce. In tal caso sarà soddisfatto il requisito di "utilizzo esclusivo del luogo approvato all'import da parte del beneficiario".**

Differenze tra T.C. e Luogo Approvato all'Import:

| | TEMPORANEA CUSTODIA | LUOGO APPROVATO ALL'IMPORT |
|---|---|--|
| MODALITÀ DI APPURAMENTO del regime di transito che scorta la merce estera | il transito può essere presentato in dogana che lo appura, svincolandone la garanzia, e genera la partita di A3 con il vincolo immediato della merce alla garanzia della temporanea custodia; pertanto, la merce estera potrà giungere al magazzino di TC pienamente garantita. | detta merce deve giungere direttamente al luogo approvato mediante la procedura del destinatario autorizzato di transito unionale e da lì essere sdoganata per il nuovo regime |
| ABBINAMENTO alla semplificazione del DESTINATARIO AUTORIZZATO | consigliato (è nell'interesse dell'operatore) | obbligatoria (se l'operatore non ne abbia i requisiti, non verrà autorizzato nemmeno il luogo approvato all'import) |

Se la merce scortata dal transito giungesse in dogana e qui venisse appurato il transito con svincolo della relativa garanzia, ci troveremmo all'assurdo che la merce giunga al luogo approvato assolutamente priva di garanzia fino alla sua introduzione, il che non è assolutamente possibile in quanto ancora allo stato estero.

Grazie per l'attenzione!